

N. 19

del 5 Febbraio 2015

**CIRCOLARE A.F.**

**Ai gentili clienti**

**Loro sedi**

## **Soppressa dal 2015 la comunicazione IRE per gli interventi di riqualificazione energetica "a cavallo d'anno"**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **dal periodo d'imposta 2015, non sarà più necessario presentare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta ammessi alla detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.** È questa una delle novità contenute nel DLgs. semplificazioni fiscali n.175/2014. **La novità in argomento riguarda gli interventi di riqualificazione energetica i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta (c.d. "a cavallo d'anno").** Per tali interventi, infatti, **era necessario - fino al periodo d'imposta 2014 - trasmettere all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. La comunicazione in parola doveva, pertanto, essere inviata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese** (ovverosia entro il 31 marzo 2014 per le spese sostenute nel 2013 dai soggetti "solari"), ovvero (soggetti "non solari") **entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui le spese erano state sostenute** (es. entro il 29 giugno qualora si trattasse di una società con esercizio "a cavallo" 1° aprile-31 marzo). **Nessuna comunicazione doveva essere inviata, invece, nel caso in cui i lavori fossero iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta e se, nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferiva, non erano state sostenute spese.** Ad ogni modo, **rimane confermato l'obbligo per i contribuenti - che intendono avvalersi della detrazione in argomento - di comunicare all'ENEA** (attraverso il sito Internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it)) ed entro 90 giorni dal termine dei lavori, **i dati indicati nel DM 19.02.2007, ovvero: i) i dati anagrafici del beneficiario; ii) i dati dell'immobile oggetto dell'intervento; iii) le informazioni circa la tipologia di intervento effettuato.**

---

## Premessa

---

**L'art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 296** (Finanziaria 2007) **ha introdotto**, nel panorama fiscale italiano, una **particolare detrazione d'imposta a favore dei contribuenti che sostengono oneri per l'implementazione di talune tipologie di interventi, finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti**. Tale misura **è stata negli anni oggetto di diverse proroghe e modifiche**.

<b>Norma</b>	<b>Contenuto</b>
<b>Art. 1 co. 20 - 24 e 286 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008)</b>	Ha prorogato l'agevolazione in esame in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2010. Ha apportato modifiche ed integrazioni alla relativa disciplina.
<b>Art. 29 co. 6 del DL 29.11.2008 n. 185</b>	Ha previsto ulteriori adempimenti per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008. Ha statuito l'obbligo, per le spese sostenute a decorrere dall'1.1.2009, di ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo.
<b>art. 1 co. 48 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011)</b>	Ha prorogato l'agevolazione in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2011. Ha previsto l'obbligo, per le spese sostenute nel 2011, di ripartire la detrazione in 10 rate annuali di pari importo.
<b>Art. 4 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214</b>	Ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES del 55% alle spese sostenute entro il 31.12.2012.
<b>Art. 11 co. 2 e 3 del DL 22.6.2012 n. 83, conv. con modificazioni dalla L. 7.8.2012 n. 134 - c.d. "decreto crescita e sviluppo"</b>	Ha prorogato per le spese sostenute fino al 30.6.2013 la detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (rimangono fermi i limiti massimi di spesa stabiliti dai co. 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell'intervento); Ha disposto l'applicabilità immediata (dall'1.1.2012) della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi degli interventi di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, vale a dire per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, effettuate anche in assenza di lavori edilizi.

<p><b>Art. 1, comma 139</b> <b>Legge di stabilità per il 2014</b></p>	<p>Ha disposto un'ulteriore proroga della detrazione in esame nella misura del 65% (in luogo della previgente misura del 55%) per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014, ovvero del 50% per le spese sostenute dall'01.01.2015 al 31.12.2015.</p> <p>Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali (o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio) la detrazione spetta, invece, nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 06.6.2013 – 30.6.2015 e del 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.</p>
---	--

#### **OSSERVA**

Sul punto, **legge di stabilità per l'anno 2015**, ha **prorogato l'aliquota del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica anche per l'anno 2015 e aumentato all'8% a ritenuta di acconto sui bonifici.**

#### **L'adempimento in vigore sino al corrente periodo d'imposta**

Fino al periodo d'imposta 2014, tra gli **adempimenti richiesti per la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica**, nel caso di **opere i cui lavori si fossero protratti oltre l'anno d'imposta (c.d. "a cavallo d'anno")**, figurava **l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione (c.d. modello "IRE" denominato "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta" - approvato con il Provvedimento 6.5.2009), nel contesto della quale si sarebbero dovute indicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello di ultimazione dei lavori.**

#### **LA COMUNICAZIONE IRE OBBLIGATORIA SINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2014**

<p><b>Termini per l'invio della comunicazione</b></p>	<p>La comunicazione in parola <b>si sarebbe dovuta inviare</b>, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, <b>entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.</b></p> <p>Pertanto, con riferimento al periodo d'imposta appena concluso (anno 2014) la comunicazione si sarebbe dovuta inviare:</p> <p>→ <b>entro il 31 marzo 2014</b> per le spese sostenute nel 2013 dai <b>soggetti "solari"</b>, ovvero</p> <p>→ <b>per i soggetti "non solari", entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui le spese erano state sostenute</b> (es.</p>
---	--

	entro il 29 giugno qualora si trattasse di una società con esercizio "a cavallo" 1° aprile-31 marzo).
<b>Soggetti obbligati all'invio della Comunicazione</b>	<p><b>Risultava tenuto alla presentazione del suddetto modello di comunicazione</b> - al verificarsi delle suddette condizioni (spese sostenute in presenza di lavori effettuati a cavallo d'anno) – <b>il contribuente</b>, residente o meno in Italia, titolare o meno di reddito d'impresa, <b>che:</b></p> <p>→ <b>possiede o detiene l'immobile sul quale è stato effettuato l'intervento di riqualificazione energetica;</b></p> <p>→ <b>ne ha sostenuto effettivamente le spese.</b></p> <p>Risultavano altresì legittimati all'invio della comunicazione in discorso, <b>i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, purché avessero effettivamente sostenuto le spese relative all'intervento</b>, e solo nel caso di <b><u>lavori inerenti ad immobili che non siano strumentali all'attività di impresa, arte o professione</u></b></p>
<b>Cosa indicare nella comunicazione</b>	Nella comunicazione in argomento <b>si sarebbero dovute indicare le sole spese sostenute nel periodo d'imposta</b> ancorché l'intervento di riqualificazione <b>fosse iniziato nei periodi d'imposta precedenti</b> e anche nel caso in cui, nel corso dei medesimi, <b>fossero stati effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate.</b>
<b>Sanzioni</b>	<b>L'omessa / tardiva presentazione del mod. IRE non avrebbe comunque precluso al contribuente la possibilità di beneficiare della detrazione IRES/IRPEF prevista, ma avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione da € 258 a € 2.065</b> (C.M. del 23.4.2010, n. 21/E).
<b>Modello di comunicazione</b>	<p><b>La comunicazione doveva essere presentata all'Agenzia delle Entrate</b> esclusivamente in via telematica, <b>direttamente dai contribuenti interessati o per il tramite di intermediari abilitati.</b></p> <p><b>Il modello di comunicazione da utilizzare era:</b></p> <p>→ quello approvato dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 6.5.2009</p> <p>→ <b>disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate</b> <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a>.</p>

## **Novità del D.Lgs di semplificazione fiscali: abrogazione obbligo comunicazione**

Ora, invece, per effetto di quanto contenuto nel D.Lgs. n.175/2014, **tale obbligo comunicativo è soppresso**. Pertanto, **in presenza di lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta 2014, non è più necessario inviare, nel 2015, alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 55% o del 65%** (per le spese sostenute dal 6 giugno 2013).

## **Obbligo di comunicazione all'ENEA**

Ad ogni modo, **rimane confermato** - per i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione in argomento - **l'obbligo di inviare all'ENEA** (attraverso il sito Internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it)) **la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, entro 90 giorni dalla data di fine lavori**.

Sul punto, si precisa che, **la data di fine lavori**, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, **coincide con il giorno del cosiddetto collaudo**

### **SCHEDA INFORMATIVA DA TRASMETTERE ALL'ENEA ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE DEI LAVORI**

#### **La scheda deve contenere:**

- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
- la tipologia di intervento eseguito;
- il risparmio di energia che ne è conseguito;
- il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzabile per il calcolo della detrazione.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO